



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
“Lega Salvini Calabria”

Proposta di legge

di iniziativa del Consigliere regionale “Lega Salvini Calabria”

Pietro Santo MOLINARO

“POLITICHE GIOVANILI PER LA CALABRIA”

Firmato:

I CONSIGLIERI regionali

Pietro Santo Molinaro

Giuseppe Gelardi

Filippo Mancuso

Giuseppe Mattiani

Pietro Raso



Consiglio Regionale della Calabria

Gruppo Consiliare

“Lega Salvini Calabria”

RELAZIONE

Le disposizioni della presente legge hanno lo scopo di colmare un vuoto normativo che colloca la nostra regione come una delle pochissime regioni in Italia a non avere una legislazione in materia di politiche giovanili. La proposta legislativa è finalizzata a coordinare e implementare misure e programmi rivolti ai giovani che abitano, studiano o lavorano sul territorio regionale. I principali assi della proposta di legge sono il supporto a percorsi di autonomia, la promozione del protagonismo e della partecipazione attiva dei giovani, intesi come persone tra i 15 e i 35 anni. Le finalità che si prefigge la proposta di legge ricalcano questi assi e richiamano i temi del protagonismo e della partecipazione, del sostegno all'autonomia, a partire da quella abitativa, del contrasto alle povertà educative e relazionali e alla dispersione scolastica, della promozione di opportunità nell'ambito dell'imprenditorialità giovanile, della formazione e degli scambi internazionali, del sostegno alle forme di impegno sociale e di cittadinanza attiva e della valorizzazione della creatività. Il modello di programmazione regionale proposto, si articola su due livelli: la definizione di un piano triennale proposto dalla Giunta e approvato dal Consiglio regionale, che delinea la strategia, gli obiettivi, il quadro finanziario e i risultati attesi di medio periodo; un piano annuale approvato dalla Giunta regionale, che definisce le misure e i servizi da attivare, anche di tipo sperimentale, e le relative modalità di attuazione e misurazione dei risultati, coerentemente con le risorse disponibili sul bilancio regionale. Il modello di programmazione, per entrambi i piani: definisce il coordinamento e l'integrazione tra misure e politiche regionali, in base alle priorità del piano; individua i Comuni e Piani di zona quali ambiti di riferimento per la lettura dei bisogni e la programmazione degli interventi su scala locale; prevede l'introduzione di elementi di innovazione per programmi o progetti riguardanti priorità specifiche, a contenuto sperimentale ed attuati direttamente dalla Giunta regionale in partenariato



Consiglio Regionale della Calabria

Gruppo Consiliare

“Lega Salvini Calabria”

con altri soggetti pubblici e privati. Gli Ambiti territoriali sono chiamati, secondo questa proposta di legge, ad assumere un ruolo significativo di attuazione del Piano a livello territoriale, in particolare attraverso le funzioni di: lettura e analisi dei bisogni, in raccordo con l’Osservatorio regionale sulla condizione giovanile; l’informazione e l’orientamento dei giovani attraverso il consolidamento e lo sviluppo della rete degli Informagiovani; l’erogazione dei servizi e la realizzazione delle misure e dei progetti previsti dalla programmazione regionale in partnership con altri soggetti pubblici e privati sul territorio. In particolare nel documento si richiamano la promozione e creazione di luoghi e spazi di aggregazione polifunzionali e la promozione della partecipazione tramite forum, consigli comunali aperti e altre forme di partecipazione attiva. L’Osservatorio regionale sulla condizione giovanile, incardinato in seno alle strutture della Giunta regionale che si occupano di politiche giovanili, supporta le scelte di programmazione attraverso un’attività di rilevazione, analisi e valutazione dei programmi e delle misure che vengono realizzati a livello regionale (dirette, settoriali, trasversali) e a livello territoriale (comunale e sovracomunale). Si tratta di un organismo dedicato a realizzare analisi della condizione giovanile, e a rilevare bisogni di questa fascia di popolazione, ma anche della valutazione dei risultati, dell’efficacia e degli impatti dei programmi e degli interventi attuate. Le modalità organizzative e di funzionamento saranno definite dalla Giunta. Sempre nella direzione di garantire una continua lettura delle condizioni e dei bisogni dei giovani, e una verifica dell’attuazione della legge e degli interventi attuati, nella proposta si definisce una clausola valutativa che richiede alla Giunta di presentare al Consiglio regionale, con cadenza biennale, una relazione valutativa sullo stato di attuazione. La regione istituisce un forum dedicato all’ascolto e alla proposizione e valutazione delle politiche e delle misure regionali a favore dei giovani. Al Forum potranno partecipare giovani fino ai 35 anni, secondo l’appartenenza a diverse organizzazioni: associazioni



Consiglio Regionale della Calabria

Gruppo Consiliare

“Lega Salvini Calabria”

e consulte giovanili, organizzazioni di volontariato e altre forme associative; università istituzioni scolastiche e organismi di formazione; enti locali; camere di commercio, industria artigianato e agricoltura; organizzazioni sindacali e associazioni di categoria; pastorale giovanile del servizio diocesani: coordinamento provinciale degli enti del servizio civile e della protezione civile. Oltre al Forum la proposta di legge indica come prioritari anche l’implementazione di altri strumenti di comunicazione, informazione, ascolto e consultazione dei giovani, attraverso piattaforme, social network, e iniziative specifiche sul territorio. Si propone, inoltre, di istituire un premio regionale per valorizzare il protagonismo, la creatività e l’espressività dei giovani in diversi ambiti: artistico, culturale, impegno sociale, sport, lavoro, etc. La proposta di legge promuove il consolidamento e lo sviluppo della rete degli Informagiovani, quali servizi di informazione e orientamento rivolti ai giovani sui temi dell’istruzione, della formazione, della ricerca di occupazione e sostegni a forme di autoimprenditorialità, ma anche di promozione della cittadinanza attiva, del volontariato della cultura e delle opportunità per il benessere psicofisico. La norma prevede, inoltre, l’apertura dello Sportello Eurodesk, la rete ufficiale del programma europeo Erasmus+ per l’informazione sui programmi e le iniziative promosse dalle istituzioni europee in favore dei giovani. Realizzata con il supporto della Commissione Europea - DG EAC (Istruzione e Cultura) e dell’Agenzia Italiana per la Gioventù, Eurodesk opera per favorire l’accesso dei giovani alle opportunità offerte dai programmi europei in diversi settori, in particolare: mobilità internazionale, cultura, formazione formale e non formale, lavoro, volontariato. Eurodesk è attiva fin dal 1990 con l’obiettivo di accorciare le distanze tra mondo giovanile e istituzioni e tra il centro e le “periferie” dell’Unione Europea. Per colmare questa distanza fisica e di linguaggio, Eurodesk agisce su due livelli: una informazione aggiornata, attendibile e redatta in un linguaggio comprensibile a tutti; una rete di sportelli territoriali tra di loro collegati. Nel 1999 è nata la



Consiglio Regionale della Calabria

Gruppo Consiliare

“Lega Salvini Calabria”

rete nazionale italiana dei Punti Locali. La rete si è estesa nel corso degli anni collegando servizi e sportelli di diverso tipo (informagiovani, centri per l’impiego, servizi di informazione europea, ecc.) attivati da enti sia pubblici, sia privati. Tutti gli enti cofinanziano il progetto con il versamento di una quota annuale di adesione e si impegnano, attraverso un accordo di partenariato, ad attivare un servizio informativo/orientativo gratuito in una locazione di adeguata visibilità e con dotazioni minime hardware e software per la gestione di banche dati e servizi telematici. Inoltre individuano un/a referente, responsabile delle attività dell’Agenzia Locale, che deve possedere i requisiti necessari per partecipare alle attività della rete. Concludendo è evidente, alla luce di quanto espresso, quanto sia rilevante questa nuova legge regionale che certamente costituisce un passo importante per colmare un vuoto normativo nella nostra regione rispetto alle politiche e alle misure per le giovani generazioni.

DESCRIZIONE ARTICOLATO

L'articolo 1 indica le finalità che persegue la Regione Calabria per riconoscere i giovani come risorsa essenziale per lo sviluppo sociale ed economico dei nostri territori. L'art. 2 indica gli atti di programmazione che il Consiglio e la Giunta regionale devono approvare per definire gli indirizzi prioritari del piano per i giovani. L'art. 3 definisce le funzioni dei comuni che devono concorrere all'attuazione degli obiettivi e delle linee di Intervento previsti nel piano approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta. L'art. 4 istituisce l'Osservatorio regionale sulla condizione giovanile quale supporto della programmazione delle politiche settoriali e trasversali regionali per i giovani. L'art. 5 istituisce il Forum dei giovani quale sede privilegiata di ascolto, nonché



Consiglio Regionale della Calabria

Gruppo Consiliare

“Lega Salvini Calabria”

di proposta e valutazione delle politiche e delle misure di intervento regionale a favore dei giovani. L'art. 6 prevede una rete regionale sui servizi per l'Informagiovani, garantendo ai giovani il diritto all'informazione e pari opportunità di accesso ai servizi informativi e di orientamento presenti sul territorio regionale. L'art. 7 promuove forme di dialogo strutturato e di ascolto dei giovani attraverso strumenti di comunicazione ed informazione come social network e piattaforme digitali. L' art. 8 istituisce un premio annuale finalizzato a valorizzare il protagonismo, la creatività e l'espressività dei giovani. L' art. 9 inserisce la clausola valutativa che impegna la Giunta regionale a presentare al Consiglio regionale con cadenza biennale una relazione sulla condizione e sulle politiche per i giovani. L' art. 10 prevede l'apertura dello Sportello Eurodesk al fine di offrire ai giovani una rete ufficiale del programma europeo Erasmus per l'informazione sui programmi e le iniziative promosse dalle istituzioni europee in favore dei giovani. L' art. 11 prevede la norma finanziaria, l'art. 12 la clausola di prima applicazione ed infine l'art. 13 che stabilisce l'entrata in vigore della legge.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

L'articolo 11 della presente legge contiene la norma finanziaria, ai sensi della quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie già presenti in bilancio. Al fine di giustificare la effettiva neutralità finanziaria delle disposizioni in esame, infatti, si specifica che non sono previsti profili di onerosità derivanti dall'attuazione della presente legge in quanto, la giunta regionale, non prevede alcuna azione economica e finanziaria.



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Lega Salvini Calabria"

QUADRO DI RIEPILOGO ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA

Titolo: "Politiche giovanili per la Calabria"

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie già presenti in bilancio.

La **tabella 1** è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento".

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A " Annuale, P " Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Norma per finalità della legge	//	//	//
2	Norma di programmazione	//	//	//



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
“Lega Salvini Calabria”

3	Norma sulle funzioni dei comuni	//	//	//
4	Norma istituzione osservatorio regionale	//	//	//
5	Norma istituzione forum giovani	//	//	//
6	Norma per la rete regionale servizi	//	//	//
7	Norma di informazione e comunicazione	//	//	//
8	Norma istituzione premio giovani	//	//	//
9	Norma per clausola valutativa	//	//	//
10	Norma apertura sportello eurodesk	//	//	//
11	Norma finanziaria	//	//	//
12	Norma di prima applicazione	//	//	//
13	Norma di entrata in vigore	//	//	//

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
“Lega Salvini Calabria”

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura.

Programma / capitolo	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale
	//	//	//	//



Consiglio Regionale della Calabria

Gruppo Consiliare

“Lega Salvini Calabria”

“POLITICHE GIOVANILI PER LA CALABRIA”

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione Calabria riconosce i giovani come risorsa essenziale per lo sviluppo sociale ed economico e concorre a promuovere a loro favore politiche e interventi specifici a carattere settoriale e trasversale. A tal fine persegue prioritariamente le seguenti finalità:

- a) promuovere l'autonomia e il protagonismo dei giovani, anche attraverso il supporto allo sviluppo di capacità critiche, utili a orientare in modo consapevole le scelte negli ambiti di vita che li riguardano;
- b) promuovere l'educazione civica e la cultura della legalità, per sostenere una cittadinanza orientata ai principi di giustizia, equità, valorizzazione e tutela del bene comune e di rispetto della diversità;
- c) promuovere misure di inclusione sociale e di contrasto alle povertà educative e relazionali, alla dispersione scolastica e al fenomeno dei giovani inattivi e non impegnati in alcuna iniziativa formativa, rafforzando e rendendo più accessibile il sistema delle conoscenze e delle competenze necessarie per un'efficace transizione dal sistema educativo e della formazione al mercato del lavoro, anche attraverso un rafforzamento della collaborazione tra scuola e associazioni datoriali;
- d) promuovere, in particolare per le giovani donne, percorsi formativi STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), per favorire le pari opportunità e contrastare le disparità di genere;
- e) sostenere le pari opportunità e la meritocrazia in ambito lavorativo, promuovere azioni finalizzate a garantire piena accessibilità e opportunità ai giovani con disabilità sia nella fase dell'accesso al lavoro sia nelle condizioni di lavoro e favorire l'occupabilità femminile, la tutela della maternità e la conciliazione vita-lavoro;
- f) promuovere programmi formativi che favoriscano città e comunità



Consiglio Regionale della Calabria

Gruppo Consiliare

“Lega Salvini Calabria”

maggiormente inclusive tramite una maggiore informazione e sensibilizzazione sulle diversità, al fine di contrastare dipendenze, bullismo, abilismo, violenza di genere e qualsiasi altro fenomeno discriminatorio basato sul genere, sul sesso, sulla provenienza e sugli orientamenti religiosi, politici e culturali;

g) promuovere una solida cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro tramite iniziative di sensibilizzazione e formazione che coinvolgono gli studenti in alternanza scuola-lavoro, tirocinanti e i giovani lavoratori;

h) valorizzare l'imprenditorialità giovanile e il ricambio generazionale come fattori determinanti ai fini dello sviluppo economico e sociale del territorio, come approccio creativo, consapevole e manageriale al lavoro e come possibilità di creazione e accesso a nuove attività lavorative, promuovendo la cultura d'impresa, favorendo la propensione all'autoimprenditorialità e agevolando la nascita di start up, in particolare quelle innovative, anche all'interno dei percorsi e programmi del sistema di istruzione e formazione regionale;

i) sostenere l'autonomia abitativa quale condizione fondamentale per il raggiungimento dell'indipendenza della persona, promuovendo il diritto all'abitazione nelle diverse forme, per giovani e giovani coppie, incrementando e qualificando l'offerta abitativa rivolta agli studenti universitari e ai giovani lavoratori, anche al fine di promuovere la costituzione di nuove famiglie, la stabilità abitativa e l'inclusività dei territori, nonché di supportare la natalità e ridurre le disuguaglianze sociali;

j) promuovere l'impegno civile nelle formazioni sociali, attraverso la partecipazione dei giovani alle attività di volontariato, di associazionismo in tutte le sue forme e declinazioni, del servizio civile universale, della leva civica calabra volontaria e della protezione civile, come opportunità di partecipazione attiva, di impegno solidaristico, di acquisizione di conoscenze e competenze e come strumento di integrazione, nonché promuovere, valorizzare e sostenere la creazione o riqualificazione di luoghi



Consiglio Regionale della Calabria

Gruppo Consiliare

“Lega Salvini Calabria”

e spazi destinati a queste attività;

k) promuovere e valorizzare la funzione educativa, sociale e di aggregazione dei giovani svolta dagli oratori e dalle associazioni sportive;

l) promuovere l'educazione finanziaria ed economica dei giovani per una maggiore consapevolezza e sensibilità sull'uso del denaro, sulle scelte di spesa e sugli stili di consumo;

m) promuovere il coinvolgimento attivo, consapevole e responsabile dei giovani nella tutela dell'ambiente e nella promozione del benessere comune fondato su uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto del principio di equità intergenerazionale;

n) promuovere iniziative di formazione e scambi internazionali dei giovani, anche attraverso i programmi dell'Unione europea, volti a favorirne la crescita personale e professionale e ad attrarre giovani talenti dall'estero;

o) valorizzare la creatività giovanile, il pluralismo di espressione, la consapevolezza critica, la conoscenza e la competenza dei giovani in ambito culturale, promuovendo l'incremento della fruizione dell'offerta culturale da parte dei giovani, le iniziative di educazione alla comprensione e al rispetto del patrimonio storico e ambientale, sostenendo le forme di espressione dei giovani nei diversi ambiti artistici e culturali, promuovendo la creazione di luoghi e spazi sicuri, anche nell'ambito delle politiche di riqualificazione urbana, ove i giovani possano realizzare progetti in cui esprimere la propria personalità individuale e collettiva;

p) promuovere le condizioni e le azioni che consentano ai giovani di realizzare il loro potenziale e produrre benefici per le comunità locali anche al fine di favorirne la permanenza nei territori svantaggiati, in particolare nelle aree interne e nei territori montani;

q) coinvolgere i giovani in modo sistematico nel dibattito e nelle scelte politiche che concorrano alla elaborazione e alla valutazione delle politiche



Consiglio Regionale della Calabria

Gruppo Consiliare

“Lega Salvini Calabria”

regionali;

r) promuovere il diritto dei giovani a essere informati e dotati di adeguati strumenti di conoscenza, nonché l'accesso alle reti, ai servizi di comunicazione digitale e a tutti gli altri strumenti di comunicazione e interazione;

s) promuovere l'uso consapevole delle nuove tecnologie al fine di educare i giovani ad una responsabile cittadinanza digitale e sostenere l'acquisizione di competenze specialistiche in ambito scientifico-tecnologico come fattore abilitante nell'ottica dell'innovazione e della transizione sostenibile e digitale della società;

t) promuovere le attività motorie e sportive a tutti i livelli come strumento per l'adozione di corretti stili di vita e per la tutela della salute, nonché come leva di inclusione e integrazione sociale, di superamento del disagio e opportunità di sviluppo globale della persona sotto il profilo fisico, cognitivo, affettivo, relazionale e sociale;

u) promuovere il benessere psico-fisico dei giovani attraverso l'educazione alla salute, alimentare e ai corretti stili di vita, alla prevenzione e cura delle dipendenze e del disagio psichico, a una sessualità responsabile e consapevole anche in un'ottica di prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, sostenendo il libero e tempestivo accesso a percorsi di sostegno psicologico e psicoterapeutico, valorizzando il ruolo degli sportelli di “primo ascolto” previsti da scuole, università, piani di zona, nonché presso le case di comunità e assicurando una completa e adeguata informazione rispetto a tutti i servizi regionali offerti presso i presidi socio-sanitari territoriali o specializzati, in particolare dalla rete consultoriale;

v) implementare i servizi territoriali rivolti ai giovani, in chiave organica e strutturata e con figure professionali dedicate e specificatamente formate;

w) sostenere il diritto alla mobilità dei giovani nell'ambito del territorio regionale, implementando le misure agevolative da prevedere nell'ambito della programmazione tariffaria e degli accordi di servizio con gli operatori



Consiglio Regionale della Calabria

Gruppo Consiliare

“Lega Salvini Calabria”

del trasporto.

2. Le finalità di cui alla presente legge sono perseguite con il concorso dei giovani, degli enti locali e delle relative reti territoriali, delle istituzioni sanitarie, scolastiche, formative e universitarie, degli enti ecclesiastici e degli enti religiosi, degli enti e delle associazioni del volontariato, del terzo settore e della cooperazione, sportive, del servizio civile, delle associazioni imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali, dei collegi e degli ordini professionali, nonché degli enti e dei soggetti la cui attività è rivolta ai giovani secondo le rispettive competenze.

3. Ai fini della presente legge, quando non è diversamente stabilito da specifiche leggi di settore, per giovani si intendono le persone di età compresa tra i quindici e i trentaquattro anni che risiedono, dimorano, studiano o svolgono la loro attività lavorativa, imprenditoriale o professionale nel territorio regionale.

Art. 2

(Programmazione regionale)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, il Consiglio regionale della Calabria, su proposta della Giunta regionale, approva il Piano per i giovani, di seguito denominato Piano, con il quale definisce gli indirizzi, le priorità e le strategie dell'azione regionale, in coerenza con i programmi rivolti ai giovani in ambito nazionale ed europeo e con le leggi regionali di settore.

2. La Giunta regionale definisce la proposta di Piano, garantendo il coordinamento tra i diversi assessorati competenti, sulla base dei dati, delle analisi, delle valutazioni e delle proposte fornite dall'Osservatorio regionale sulla condizione giovanile di cui all'articolo 4 e dal Forum dei giovani di cui all'articolo 5, sentiti gli enti locali e le relative reti territoriali.

3. Il Piano ha validità triennale e contiene, in particolare:

- a) l'analisi della condizione, dei bisogni e delle aspettative dei giovani;
- b) gli obiettivi da perseguire e le linee di intervento attraverso cui articolare le misure e i servizi regionali di promozione e sostegno dei giovani a



Consiglio Regionale della Calabria

Gruppo Consiliare

“Lega Salvini Calabria”

carattere settoriale e trasversale;

c) le linee di indirizzo per i programmi di intervento da realizzare con il concorso dei comuni in forma singola o in partenariato con altri soggetti pubblici e privati, favorendo l'erogazione dei servizi in forma territorialmente integrata e trasversale;

d) le linee di indirizzo per programmi e progetti di interesse regionale aventi carattere innovativo, da attivare anche in via sperimentale, in forma diretta o in partenariato con altri soggetti pubblici e privati;

e) i risultati e gli impatti attesi dai programmi e dalle misure attivate nei diversi territori.

4. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con deliberazione annuale, provvede all'attuazione degli obiettivi e delle linee di intervento previsti nel Piano definendo, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale e comunque nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e già presenti nel bilancio regionale:

a) le misure e i servizi regionali di promozione e sostegno dei giovani a carattere settoriale e trasversale;

b) le misure, i progetti e i servizi da attivare in concorso con i comuni in forma singola o associata e con gli altri soggetti pubblici e privati interessati alle politiche per i giovani;

c) i programmi e i progetti di interesse regionale da attivare anche in via sperimentale, in forma diretta o in partenariato con altri soggetti pubblici e privati;

d) i requisiti, i criteri e le modalità di accesso e valutazione, monitoraggio e rendicontazione dei contributi regionali stanziati per l'attuazione delle misure, dei progetti e dei servizi di cui alle lettere a), b) e c);

e) gli indicatori per misurare i risultati e gli impatti degli obiettivi e degli



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
“Lega Salvini Calabria”

interventi previsti dal Piano.

5. Per conseguire gli obiettivi stabiliti nel Piano, la Giunta regionale può stipulare accordi con comuni singoli o associati, altre istituzioni pubbliche, associazioni e reti di associazioni giovanili e soggetti di natura privata, interessati a collaborare sui temi delle politiche per i giovani.

Art. 3

(Funzioni dei comuni)

1. I comuni, in forma singola o associata, concorrono, per quanto di competenza, all'attuazione degli obiettivi e delle linee di intervento previsti nel Piano approvato dal Consiglio regionale e nei programmi attuativi annuali approvati dalla Giunta regionale di cui all'articolo 2 svolgendo, in particolare, i seguenti compiti:

- a) curano la realizzazione delle misure, dei progetti e dei servizi previsti dai programmi attuativi annuali, nel rispetto degli obiettivi previsti dal Piano, provvedendo all'analisi dei bisogni, alla pianificazione operativa, alla gestione, al monitoraggio e alla rendicontazione;
- b) favoriscono e promuovono la creazione di luoghi e occasioni d'incontro e relazione nonché di spazi di aggregazione polifunzionali che stimolino la creatività nelle sue diverse espressioni e favoriscano il passaggio alla vita adulta e al mondo del lavoro;
- c) favoriscono ogni forma di comunicazione e confronto, anche attraverso forum, consigli comunali aperti, forme innovative di informazione, consultazione e partecipazione attiva;
- d) partecipano alle fasi di coordinamento e monitoraggio previste dalla programmazione regionale e possono condividere con altri enti progetti e sperimentazioni, al fine di favorire la diffusione di buone prassi e lo sviluppo di relazioni interistituzionali al di fuori dell'ambito locale;
- e) assicurano l'erogazione dei servizi di informazione e orientamento ai



Consiglio Regionale della Calabria

Gruppo Consiliare

“Lega Salvini Calabria”

giovani, in particolare, attraverso gli Informagiovani di cui all'articolo 6.

2. L'ambito territoriale di riferimento nel quale i comuni svolgono le funzioni di cui al comma 1 coincide con l'ambito territoriale di cui all'articolo 17 della legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii, (in attuazione della Legge n. 328/2000).

Art. 4

(Osservatorio regionale sulla condizione giovanile)

1. È istituito presso la Giunta regionale della Calabria l'Osservatorio regionale sulla condizione giovanile, di seguito denominato Osservatorio, quale struttura a supporto della programmazione delle politiche settoriali e trasversali regionali per i giovani, che svolge le proprie attività secondo modalità di collaborazione o convenzione con i comuni e le altre istituzioni pubbliche e private nazionali ed europee, impegnati nella promozione e nel sostegno dei giovani. La Giunta regionale, coerentemente con gli obiettivi di cui all'articolo 1, definisce l'organizzazione, il funzionamento e gli standard informativi dell'Osservatorio, nonché i criteri e le modalità di collaborazione con soggetti e istituzioni pubblici e privati.

2. L'Osservatorio svolge l'attività di analisi e di approfondimento sulla condizione giovanile, la valutazione dei risultati, dell'efficacia e degli impatti dei programmi e degli interventi regionali attuati, cura la stesura del rapporto annuale sulla condizione giovanile anche ai fini della clausola valutativa di cui all'articolo 9, tenuto conto dei bisogni e delle aspettative che caratterizzano le diverse fasce d'età che compongono l'ampio target dei giovani individuato al comma 3 dell'articolo 1.

3. L'Osservatorio acquisisce, elabora, valuta e diffonde i dati sulla condizione, sui bisogni, sulle aspettative dei giovani e sulle conseguenti azioni volte a sostenere la realizzazione personale, economica e sociale e l'assunzione di uno stile di vita sano. I dati e le informazioni sulle attività svolte, raccolti nell'ambito dell'attuazione delle misure di cui alla presente legge dai soggetti pubblici e privati che beneficiano di interventi regionali, costituiscono debito informativo nei confronti della Regione Calabria e sono trasmessi dai soggetti attuatori a quest'ultima nei modi e



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
“Lega Salvini Calabria”

nei termini definiti dalla Giunta regionale.

Art. 5

(Forum dei giovani)

1. La Regione Calabria istituisce il Forum dei giovani, di seguito denominato Forum, quale sede privilegiata di ascolto, nonché di proposta e valutazione delle politiche e delle misure di intervento regionale a favore dei giovani.
2. Il Forum collabora con la Giunta regionale ai fini della definizione della proposta di Piano e dei programmi attuativi annuali di cui all'articolo 2 e formula proposte e pareri in materia di politiche per i giovani al Consiglio regionale e alla Giunta regionale. Il Forum può essere organizzato per sessioni di lavoro tematiche e si riunisce ordinariamente almeno tre volte all'anno.
3. Al Forum partecipano i giovani di età non superiore a trentaquattro anni. La partecipazione è limitata alla durata della legislatura e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso o rimborso spese.
4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina la composizione e le modalità di funzionamento del Forum e, al fine di valorizzare la più ampia partecipazione dei giovani, definisce le forme delle loro rappresentanze al Forum e ne garantisce il coinvolgimento anche attraverso la raccolta di adesioni spontanee. Il Forum è composto da non più di trenta componenti, per la cui nomina si garantisce la più ampia pluralità di rappresentanza, coinvolgendo prioritariamente i seguenti soggetti:
 - a) associazioni e consulte giovanili, organizzazioni di volontariato, associazioni sportive e di promozione sociale e cooperazione nell'ambito delle politiche per i giovani;
 - b) università, ivi comprese le realtà associative dei dottorandi e dottori di ricerca, istituzioni scolastiche e organismi di formazione professionale accreditati e il coordinamento regionale delle consulte provinciali



Consiglio Regionale della Calabria

Gruppo Consiliare

“Lega Salvini Calabria”

- studentesche, e istituti tecnici superiori (ITS);
- c) enti locali e loro associazioni;
 - d) camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
 - e) organizzazioni sindacali e associazioni datoriali maggiormente rappresentative;
 - f) servizio diocesano per la pastorale giovanile e altre esperienze associative giovanili di enti religiosi;
 - g) coordinamenti provinciali degli enti della protezione civile;
 - h) enti di servizio civile universale e della leva civica calabra volontaria.

Art. 6

(Rete regionale servizi Informagiovani)

1. La Regione Calabria garantisce ai giovani il diritto all'informazione e pari opportunità di accesso ai servizi informativi e di orientamento presenti sul territorio regionale.
2. La Regione, nell'ambito degli interventi previsti nel Piano e nei programmi attuativi annuali di cui all'articolo 2, sostiene, con particolare riguardo ai piccoli comuni, la realizzazione e la qualificazione dei servizi Informagiovani di seguito denominati Informagiovani, e ne assicura il coordinamento regionale favorendo la formazione di reti sul territorio.
3. L'istituzione e il funzionamento degli Informagiovani sono affidati ai comuni, in forma singola o associata. Gli Informagiovani svolgono funzioni di informazione, orientamento e consulenza ai giovani in materia di:
 - a) istruzione, formazione universitaria e terziaria, formazione professionale,



Consiglio Regionale della Calabria

Gruppo Consiliare

“Lega Salvini Calabria”

formazione permanente ed educazione finanziaria;

b) ricerca di occupazione, autoimprenditorialità, e forme di agevolazione e sostegno economico pubblico e privato;

c) promozione della cittadinanza attiva, del volontariato, della cultura della legalità, del servizio civile universale e della leva civica volontaria in Calabria;

d) promozione della cultura;

e) promozione del benessere psicofisico e delle attività motorie e sportive.

4. Gli Informagiovani promuovono forme di collegamento con le istituzioni scolastiche, formative e universitarie, i centri e i servizi di informazione sulle attività e sulle opportunità dell'Unione europea, rivolti ai giovani, le istituzioni culturali, i servizi di prevenzione e promozione della salute, i servizi per l'orientamento e l'impiego, le imprese, le associazioni imprenditoriali e ogni altro ente o istituzione pubblica o privata operante nei settori di interesse giovanile.

Art. 7

(Strumenti di comunicazione e informazione)

1. La Regione promuove forme di dialogo strutturato e di ascolto dei giovani, anche attraverso i seguenti strumenti di comunicazione e informazione:

a) una piattaforma digitale in rete dedicata al confronto, alla comunicazione, all'orientamento e all'informazione sulle opportunità, gli interventi e i servizi rivolti ai giovani;

b) social network e altri strumenti di comunicazione digitale innovativi per informare, aumentare il coinvolgimento dei giovani, promuovere l'interazione e il dialogo tra pari e favorire il dibattito e l'ascolto, anche attraverso forme di consultazione, raccolta di testimonianze e contenuti



Consiglio Regionale della Calabria

Gruppo Consiliare

“Lega Salvini Calabria”

generati direttamente dagli utenti;

c) campagne di comunicazione istituzionale rivolte al target di riferimento, progetti e iniziative specifiche;

d) iniziative sul territorio per informare e comunicare in modo efficace le opportunità rivolte ai giovani.

Art. 8

(Premio regionale giovani)

1. La Regione annualmente istituisce un premio regionale finalizzato a valorizzare il protagonismo, la creatività e l'espressività dei giovani negli ambiti artistico, culturale, dell'impegno civico e sociale, dello studio, della ricerca, dello sport, lavorativo, imprenditoriale e professionale.

2. La Giunta regionale, attraverso il dipartimento di competenza, individua e definisce gli ambiti da premiare, i criteri e le modalità di selezione delle proposte, che vengono valutate da una giuria appositamente costituita con modalità definite dalla stessa Giunta regionale, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie già presenti in bilancio.

Art. 9

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale della Calabria verifica l'attuazione della presente legge e valuta i risultati progressivamente ottenuti nell'attuazione delle politiche per i giovani. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, con cadenza biennale entro il 31 luglio, una relazione sulla condizione e sulle politiche per i giovani, che documenta e descrive:

a) lo stato e l'evoluzione della condizione giovanile in Calabria dal punto di vista demografico, educativo, formativo, occupazionale, culturale, della



Consiglio Regionale della Calabria

Gruppo Consiliare

“Lega Salvini Calabria”

salute e del tempo libero, dell'inclusione sociale, abitativa e delle aspettative per il futuro;

b) gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, in particolare del Piano, specificando le risorse stanziare e utilizzate, i soggetti coinvolti, le modalità di selezione dei progetti, le caratteristiche dei beneficiari, nonché i risultati conseguiti attraverso la realizzazione degli interventi medesimi;

c) il grado di attivazione dei comuni e di integrazione delle politiche e dei programmi regionali in favore dei giovani nei diversi ambiti di intervento, evidenziando le eventuali criticità emerse;

d) lo sviluppo e il funzionamento degli Informagiovani, con particolare riferimento al grado di fruizione dei servizi medesimi da parte dei giovani e alla creazione della rete regionale di coordinamento degli Informagiovani;

e) gli esiti delle attività dell'Osservatorio e del Forum, con riferimento alle attività conoscitive, valutative e propositive.

2. Il Comitato paritetico di controllo e valutazione e la commissione consiliare competente possono indicare priorità conoscitive o necessità di ulteriori approfondimenti rispetto a quanto previsto al comma 1.

3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni rilevati in fase di attuazione della presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame. Gli esiti dell'esame consiliare sono portati a conoscenza, in particolare, del Forum.

Art. 10

(Sportello Eurodesk)

1. La regione Calabria istituisce l'apertura dello Sportello Eurodesk, la rete ufficiale del programma europeo Erasmus per l'informazione sui programmi e le iniziative promosse dalle



Consiglio Regionale della Calabria

Gruppo Consiliare

“Lega Salvini Calabria”

istituzioni europee in favore dei giovani.

2. Lo Sportello Eurodesk favorisce l’accesso dei giovani alle opportunità offerte dai programmi europei in diversi settori, in particolare: mobilità internazionale, cultura, formazione formale e non formale, lavoro, volontariato.

3. Lo Sportello Eurodesk agisce su due livelli: una informazione aggiornata, attendibile e redatta in un linguaggio comprensibile a tutti e consiste in una rete di sportelli territoriali tra di loro collegati: informagiovani, centri per l’impiego, servizi di informazione europea, ecc., attivati da enti sia pubblici, sia privati.

4. Tutti gli enti cofinanziano il progetto con il versamento di una quota annuale di adesione e si impegnano, attraverso un accordo di partenariato, ad attivare un servizio informativo/orientativo gratuito in una locazione di adeguata visibilità e con dotazioni minime hardware e software per la gestione di banche dati e servizi telematici.

5. Gli enti partecipanti individuano un/a referente, responsabile delle attività dell’Agenzia Locale, che deve possedere i requisiti necessari per partecipare alle attività della rete.

Art. 11

(Norma finanziaria)

1. Dalla norma finanziaria non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie già presenti in bilancio. Al fine di garantire la effettiva neutralità finanziaria delle disposizioni in esame, infatti, si specifica che non sono previsti profili di nuova onerosità derivanti dall’attuazione della presente legge in quanto, la giunta regionale, non prevede alcuna azione economica e finanziaria.

2. All’attuazione della presente legge concorrono altresì le risorse vincolate provenienti dallo Stato, dall’Unione europea e da altri soggetti pubblici e privati, previste nel bilancio regionale per le medesime finalità.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni allo stato di previsione del bilancio di previsione 2024-2026, entro i limiti di spesa già stabiliti.



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Lega Salvini Calabria"

Art. 12

(Norma di prima applicazione)

1. Per l'anno 2024, nelle more della costituzione dell'Osservatorio regionale sulla condizione giovanile di cui all'articolo 4 e del Forum dei giovani di cui all'articolo 5 e della conseguente approvazione del Piano di cui all'articolo 2, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata ad approvare un programma annuale avente i contenuti di cui alle lettere da a) a d) dell'articolo 2, comma 4.

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.